

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3547-bis-B

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) il 24 febbraio 1999, degli articoli da 2 a 11 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3547

«Partecipazione italiana all'esposizione universale di Hannover del 2000»

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

(V. Stampato n. 3547-bis)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
del Senato della Repubblica il 19 maggio 1999*

(V. Stampato Camera n. 6070)

modificato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 gennaio 2000*

—————
**Disposizioni relative alla partecipazione italiana
all'Esposizione universale di Hannover del 2000**
—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000)

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Hannover nel 2000 (*Expo 2000*).

Art. 2.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni. A tale onere si provvede, **nel limite di lire 20.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 17.000 milioni per l'anno 2000**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000)

Identico.

Art. 2.

(Autorizzazione di spesa)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni **per l'anno 2000**. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2000-2002**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2000**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicità ai quali il Commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonchè le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilità di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

Art. 3.

(Termini e modalità di presentazione del preventivo di spesa e del rendiconto finale)

1. Il Commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il preventivo delle spese da effettuare, specificando dettagliatamente le attività da compiere per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 ed il relativo costo.

2. Al termine della manifestazione, il padiglione italiano è donato in proprietà al comune di Bari che provvederà, entro la data di apertura dell'Esposizione universale di Hannover, a presentare al Governo, ai fini della trasmissione alle com-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

petenti Commissioni parlamentari, un dettagliato progetto di collocazione del padiglione all'interno del territorio comunale.

3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il Commissario generale del Governo presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto finale delle spese sostenute, che non possono superare il limite massimo di lire 37.000 milioni per l'anno 2000.

4. Dopo la sua approvazione da parte del Ministro degli affari esteri, il rendiconto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è nominato, tra i dipendenti in servizio presso i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un collegio di tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministro degli affari esteri e uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presidenza del collegio spetta al revisore designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nel limite massimo di lire 100 milioni per l'anno 2000, è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1.